

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

per il

**“Programma di sostegno al sistema dell’Istruzione Tecnica Professionale e di avviamento al lavoro
in Mozambico”**

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito denominato MAE-DGCS, da una parte, e

il Governo della Repubblica del Mozambico, rappresentato dal Ministero dell’Educazione e Cultura, qui di seguito denominato MEC, dall’altra,

congiuntamente denominati “le Parti”;

TENUTO CONTO

che i rapporti di cooperazione allo sviluppo sono regolati in base all’Accordo di Cooperazione allo Sviluppo, con Protocollo firmato a Maputo l’11 ottobre 1996;
che gli accordi di cooperazione fra Italia e Mozambico indicano come una delle principali aree di interesse la “riqualificazione del corpo docente e/o la formazione professionale” e, come principali settori d’intervento, il settore sociale, il settore sanitario, l’agricoltura, l’insegnamento, la Pubblica Amministrazione, così come il sostegno al settore privato;

TENUTO CONTO

che il Governo del Mozambico ha approvato, nell’agosto 1995, la *Politica Nazionale per l’Educazione* (PNE), che stabilisce obiettivi e priorità per il settore dell’istruzione pubblica, e che è stato approvato, nel maggio 1998, il *Piano Strategico per il settore dell’Educazione* (PEE), strumento operativo di realizzazione delle linee definite dal PNE;

CONSIDERANDO

che, nell’ambito della applicazione del Piano Strategico per il settore dell’Educazione (PEE), il Governo del Mozambico ha approvato, nel dicembre 2001, un insieme di linee di orientamento settoriale per l’Insegnamento Tecnico-Professionale (ETP), denominato *Strategia dell’Istruzione Tecnico-Professionale in Mozambico – Più Tecnici, Nuove professioni e Migliore Qualità*;

NOTANDO

la rilevanza attribuita dalla strategia di riforma economica e sviluppo del Paese al miglioramento della qualità ed efficacia del settore educativo;

OSSERVANDO

la volontà delle Parti di realizzare un Programma di rilevante impatto e d’incidenza strategica settoriale e territoriale denominato “Programma di sostegno al sistema di Educazione Tecnica Professionale e di avviamento al lavoro in Mozambico”, per un costo complessivo di Euro 5.650.000,00 (cinque milioni e seicentocinquantamila Euro), a carico del MAE/DGCS, rispetto al quale il MEC ha espresso parere favorevole in data 23 febbraio 2004;

Le Parti concludono il presente Accordo che si baserà sui seguenti articoli:

Articolo 1 **Competenze, Finalità e Definizioni dell'Accordo**

Competenze

Le prerogative e le competenze di ciascuna delle Parti nel presente Accordo devono essere interpretate nello spirito e nella lettera dell'Accordo Quadro firmato l'11 ottobre 1996.
L'Accordo è composto da 12 articoli e dall'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Finalità

La finalità del presente Accordo è di definire le responsabilità delle Parti per l'esecuzione del Programma, con particolare riferimento alle modalità di realizzazione delle opere, all'acquisizione di beni e servizi, oltre che agli aspetti relativi alla gestione, attribuzione ed esborso dei fondi.

Definizioni

I termini e gli acronimi utilizzati nel presente Accordo hanno il seguente significato:

Amb.-UTL:	Ambasciata d'Italia in Maputo - Unità Tecnica Locale, Ufficio di Cooperazione
CC:	Comitato Congiunto
CML:	Centro per le Metodologie Laboratoriali
DEE:	Dipartimento per l'Educazione Speciale
DGCS:	Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
DINET:	Direzione Nazionale per l'Educazione Tecnico - Professionale e l'avviamento al lavoro
ETP:	Istruzione Tecnico - Professionale
MAE-DGCS:	Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo della Repubblica Italiana
MEC:	Ministero dell'Educazione e della Cultura del Mozambico
MF:	Ministero delle Finanze mozambicano
Programma:	Programma di sostegno al Sistema dell'Educazione Tecnico Professionale e di avviamento al lavoro in Mozambico
UEM:	Università Eduardo Modlane
UMAT:	Unità di Monitoraggio e di Assistenza Tecnica

Articolo 2 **Obiettivi del Programma**

Gli obiettivi generali del Programma sono:

- Aumento dell'occupazione e miglioramento dell'inserimento sociale dei diplomati dell'Istruzione Tecnico-Professionale (ETP).
- Incremento del grado d'efficienza e d'efficacia nella gestione dell'ETP, nelle aree della Valutazione di Qualità, della Pianificazione delle Risorse e della Gestione Scolastica.
- Miglioramento della qualità della produzione agricola, con particolare riferimento ai bacini d'utenza delle scuole sedi del Programma.
- Miglioramento della qualità dell'offerta turistica del Paese, con particolare riferimento alle aree urbane.
- Adeguamento della qualità delle risorse umane formate nell'ambito del sistema di insegnamento tecnico-professionale alla nuova domanda di competenze e di relazioni sociali nel Paese, secondo le priorità e gli orientamenti definiti dai Piani nazionali di sviluppo.

Articolo 3 **Risultati del Programma**

In coerenza con gli obiettivi riportati nell'articolo 2 del presente Accordo, il Programma si propone di ottenere i seguenti risultati (descritti dettagliatamente nell'Allegato Tecnico):

- Docenti, personale amministrativo, dirigenti delle scuole e tecnici di varie istituzioni aggiornati nelle loro competenze professionali;
- *Curricula* aggiornati e riorganizzati in moduli; istituzione di nuovi corsi nelle specializzazioni di Turismo e Agraria;
- Scuole beneficiarie del programma, Centro per le Metodologie Laboratoriali e Direzione Nazionale per l'Educazione Tecnico-Professionale e l'avviamento al lavoro, equipaggiati con attrezzature e materiali didattici, di ufficio e di laboratorio;
- Infrastrutture scolastiche delle scuole beneficiarie riabilite attraverso opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Piano dell'Offerta Formativa riqualificato per le scuole beneficiarie.

Articolo 4 **Istituzioni coinvolte nel Programma**

Le Istituzioni coinvolte nella realizzazione del Programma sono le seguenti:

Per la Parte italiana:

Ente finanziatore

Il MAE-DGCS, che fornirà le risorse finanziarie secondo le modalità previste dal presente Accordo.

Ente di monitoraggio e controllo

L'Ambasciata – UTL che, nello svolgere la supervisione delle attività di Programma, assicurerà i necessari contatti con i partner mozambicani del Programma.

Per la Parte mozambicana:

Ente responsabile per la Gestione/Amministrazione

Il MF, che provvederà a trasferire al MEC le risorse finanziarie erogate dal MAE DGCS per la realizzazione del Programma, nonché quelle necessarie per coprire i costi di competenza mozambicana.

Ente esecutore

Il MEC, che provvederà all'esecuzione del Programma, attraverso la DINET, mettendo a disposizione, in particolare, le strutture e il personale mozambicano, adottando i necessari provvedimenti amministrativi, effettuando le gare per l'acquisizione di beni e servizi e gestendo i relativi contratti;

Articolo 5 **Obblighi del Governo Italiano**

Il MAE-DGCS si impegna a contribuire alla realizzazione del Programma con un finanziamento a titolo gratuito dell'importo di Euro 5.650.000,00 (cinque milioni seicentocinquanta mila Euro). Tale finanziamento sarà suddiviso come segue:

- Un importo di Euro 4.645.000,00 (quattro milioni, seicentoquarantacinquemila Euro) sarà messo a disposizione del MEC in tre tranches, il cui ammontare è stabilito al successivo art. 7, per il pagamento dei costi del Programma in Mozambico descritti dettagliatamente nell'Allegato Tecnico;

- Un importo di Euro 825.000,00 (ottocentoventicinquemila Euro) sarà utilizzato dal MAE-DGCS quali fondi in loco per provvedere alle attività di supporto alla DINET, alla struttura di gestione dei fondi in loco presso l'Ambasciata, alle spese per il funzionamento dell'UMAT e al funzionamento dell'Ufficio di Gestione del Programma presso la DINET;
- Un importo di Euro 180.000,00 (centottantamila Euro) sarà utilizzato direttamente dal MAE-DGCS per le attività di assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione da realizzarsi attraverso l'UMAT.

Articolo 6

Obblighi del Governo mozambicano

Il MF darà istruzioni al Banco de Moçambique per l'apertura di un conto corrente speciale, intestato al MEC e denominato "Programma di Cooperazione Italia-Mozambico per l'ETP".

Il MEC si impegna a fare quanto di sua competenza per la buona realizzazione del Programma, ed in particolare si impegna a:

- adottare i provvedimenti amministrativi e, nel caso fosse necessario, legislativi, che permetteranno il consolidamento delle buone pratiche di gestione scolastica che emergeranno dall'esperienza del Programma;
- garantire la piena funzionalità dell'Ufficio di Gestione del Programma ubicato presso la DINET, provvedendo alla selezione del responsabile mediante concorso pubblico e dotandolo delle risorse necessarie, oltre a quelle già previste dal Programma;
- selezionare l'esecutore delle attività specificate nell'Allegato Tecnico tramite gare svolte secondo le procedure indicate al successivo art. 8 del presente Accordo;
- far fronte agli oneri di competenza, descritti nell'Allegato Tecnico e non coperti dal finanziamento italiano, inclusi ogni imposta ed onere doganale in Mozambico;
- consentire al MAE/DGCS ed all'Ambasciata/UTL di svolgere attività di controllo, monitoraggio e valutazione permettendo, tra l'altro, l'accesso ai siti del Programma e alla documentazione tecnica relativa. A tal fine, tale documentazione dovrà essere conservata per un periodo di almeno tre anni dal giorno dell'invio dell'ultima rendicontazione, di cui al successivo art. 7;
- reintegrare il conto corrente speciale con importi corrispondenti alle spese che il MAE-DGCS dovesse ritenere, in fase di verifica delle rendicontazioni, non imputabili al Programma;

Articolo 7

Modalità di erogazione del finanziamento

Il finanziamento per il Programma, per un importo massimo di Euro 4.645.000,00, sarà disposto dal MAE-DGCS a favore del MEC e sarà notificato al MF con formale comunicazione, tramite l'Ambasciata - UTL, a seguito dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Il finanziamento sarà depositato in tre tranches successive sul conto corrente speciale. Il MF designerà il MEC quale ente responsabile dell'amministrazione dei fondi del Programma. Il conto sarà movimentato dal MEC, per il finanziamento delle attività previste dall'Allegato Tecnico al presente Accordo. Il finanziamento sarà depositato dal MAE-DGCS secondo le seguenti modalità:

Esborso della prima tranche

La prima tranche, pari ad Euro 1.858.000,00, verrà erogata dal MAE-DGCS a seguito dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Requisiti per l'erogazione della seconda tranche

La seconda tranche, pari ad Euro 1.393.500,00, verrà erogata su presentazione del MEC e conseguente approvazione del MAE-DGCS di un Rapporto contenente:

A - le spese effettuate e/o gli impegni assunti, in forma di contratti e/o incarichi coerenti con i contenuti e le procedure del presente Accordo, corrispondenti almeno all'80% della somma versata con la prima tranche. Il rapporto conterrà, inoltre, le previsioni di spesa delle attività che dovranno essere finanziate a completamento della tranche. Nella parte finanziaria di detto rapporto verranno riportate:

1. le allocazioni per linee di bilancio in accordo con i Piani Operativi (PO) approvati, specificando le diverse attività e le componenti;
2. le spese sostenute divise per attività e componenti;
3. il bilancio di verifica del conto speciale di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
4. ogni problema e/o impedimento di natura contabile che si sia eventualmente verificato e le misure intraprese per la soluzione.

B - le attività realizzate, i risultati raggiunti, il grado di avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati, nonché gli indicatori impiegati, ciò confrontato con i PO approvati ed ogni problema e/o impedimento di natura tecnica che si sia eventualmente verificato, e le misure intraprese per la sua risoluzione.

Inoltre, la relazione tecnica dovrà confermare: i) la piena operatività dell'Ufficio di Gestione presso la DINET; ii) la selezione, tramite gara svolta secondo le procedure indicate dal presente Accordo, dei soggetti esecutori delle attività relative ai fondi gestiti dal MEC, iii) la redazione dei Piani Operativi relativi ai fondi gestiti direttamente dalla DINET.

C - le attività di acquisto di beni e servizi e di appalto per la realizzazione di opere (*procurement*), che illustri il numero, il procedimento impiegato e i risultati delle gare effettuate; ogni problema e/o impedimento che si sia eventualmente verificato e le misure intraprese per la sua risoluzione.

Requisiti per l'erogazione della terza tranche

La terza tranche, pari ad Euro 1.393.500,00, verrà erogata su presentazione da parte del MEC, e conseguente approvazione del MAE-DGCS, di un Rapporto contenente:

A - le spese effettuate e/o gli impegni assunti, in forma di contratti e/o incarichi coerenti con i contenuti e le procedure del presente Accordo, corrispondenti almeno all'80% della somma versata con la seconda tranche. Il rapporto conterrà, inoltre, le previsioni di spesa per le attività che dovranno essere finanziate a completamento della tranche. Nella parte finanziaria di detto rapporto verranno riportate:

1. le allocazioni per linee di bilancio in accordo ai Piani Operativi (PO) approvati, specificando le diverse attività, le componenti e le Province;
2. le spese sostenute divise per attività e componenti;
3. il bilancio di verifica del conto speciale;
4. ogni problema e/o impedimento di natura contabile che si sia eventualmente verificato e le misure intraprese per la sua risoluzione;

B - le attività realizzate, i risultati raggiunti, il grado di avanzamento rispetto agli obiettivi prefissati, nonché gli indicatori impiegati, ciò confrontato coi PO approvati ed ogni problema e/o impedimento di natura tecnica che si sia eventualmente verificato e le misure intraprese per la soluzione;

C - le attività di acquisto di beni e servizi e di appalto per la realizzazione di opere (*procurement*), che illustri il numero, il procedimento impiegato, ed i risultati delle gare effettuate; ogni problema e/o impedimento che si sia eventualmente verificato e le misure intraprese per la soluzione.

Ai fini del controllo e della revisione contabile, il Programma si avvarrà dei servizi di una Società di controllo che verrà selezionata, tramite gara, tra quelle che rispondano alle norme internazionali di revisione contabile approvate dalla Federazione Internazionale dei Contabili (IFAC) e dalla Organizzazione Internazionale delle Istituzioni Superiori di Revisione (INTOSAI).

I termini di riferimento dell'incarico saranno definiti congiuntamente dalle Parti ed elaborati sulla scorta di quanto definito sia nell'Annesso Tecnico e che dai regolamenti interni al MEC, con particolare riferimento all'accordo "FASE" (Fondo di Supporto al Settore dell'Educazione). Immediatamente dopo la firma del contratto, la società presenterà un piano di lavoro che comprenderà anche i modelli e le procedure relative all'elaborazione dei Rapporti Finanziari da parte dei soggetti realizzatori e della DINET. Gli esiti della selezione saranno trasmessi al MAE-DGCS per acquisizione di un nulla osta preventivo all'affidamento.

Inoltre, verranno realizzate almeno due revisioni in corso d'opera, che rispondano ai termini dei regolamenti interni di cui al precedente paragrafo.

Per quanto attiene alle attività di *procurement* (modalità di acquisto di beni e servizi e di appalto di opere) esse si richiameranno a quelle indicate dal Manuale delle Procedure di Procurement allegato all'Accordo relativo al FASE (Fondo di Supporto al Settore Educazione) e saranno svolte da un'impresa selezionata dalla DINET mediante procedure concorsuali concordate con la Parte italiana. Alle attività di *procurement* potranno collaborare esperti italiani dell'UMAT, affiancati da specialisti mozambicani. In particolare, la società di *procurement* svolgerà i seguenti compiti: identificare le necessità del Programma in termini di beni e servizi; elaborare le relative specifiche tecniche; effettuare indagini relative alle disponibilità nel mercato nazionale e regionale e alle caratteristiche dei prezzi; definire i criteri per l'organizzazione e la realizzazione delle gare e per la selezione delle offerte; preparare i documenti di gara ed effettuare le gare stesse.

Sarà cura del MEC garantire l'adeguata e completa archiviazione di tutta la documentazione inerente i singoli processi di gara e la loro successiva messa a disposizione per le attività di revisione.

Qualora non venissero rispettate le previste procedure e/o le gare dovessero risultare non trasparenti, i rispettivi procedimenti saranno considerati inadeguati e, pertanto, i relativi fondi cancellati dal Programma.

Al termine del Programma, il Governo del Mozambico presenterà una relazione tecnico-finanziaria, sulla base di quanto stabilito nel presente articolo, certificata dalla società di auditing, che riguarderà le attività eseguite nel periodo coperto dalla seconda tranche del finanziamento. Il Governo del Mozambico presenterà, inoltre, una relazione finale che consolidi le due relazioni precedenti.

Il rapporto della revisione contabile, di cui al paragrafo precedente, dovrà pervenire al MAE-DGCS entro sei mesi dal termine delle attività regolate dal presente Accordo.

Gli eventuali interessi maturati dovranno essere rendicontati e potranno essere utilizzati per le attività del Programma o altre attività d'appoggio al settore dell'educazione, previo consenso tra le Parti.

Nel caso permanessero fondi non utilizzati, essi dovranno essere restituiti alla Parte italiana.

Articolo 8 Utilizzo dei fondi

Le risorse finanziarie rese disponibili dal presente Accordo dovranno essere utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di cui ai precedenti art. 2 e 3 e per l'esecuzione delle attività descritte nell'Allegato Tecnico. Suddetto finanziamento non potrà essere utilizzato per il pagamento di imposte ed oneri doganali in Mozambico. Il MEC prenderà tutti i provvedimenti necessari per assicurare un'efficiente amministrazione dei fondi e prevenire ogni abuso ed uso illecito dei medesimi. I criteri di svolgimento delle gare si uniformeranno, in linea di massima, a quanto stabilito nell'Accordo FASE (Fondo di Supporto al Settore dell'Educazione).

Articolo 9 Modalità di gestione

Per la gestione del Programma, la Parte mozambicana elaborerà i Piani Operativi e di Spesa annuali, che saranno sottoposti all'approvazione del Comitato Congiunto (CC).

Le Parti, rappresentate nel CC, si riuniranno periodicamente, almeno una volta l'anno, per partecipare alle attività di valutazione *in itinere* del Programma, per approvare i Piani Operativi e di Spesa ed apportare eventuali modifiche ai capitoli ed alle componenti che dovessero essere proposte della DINET, nonché per quant'altro necessario al corretto funzionamento del Programma.

Riallocazioni ed aggiustamenti tra le voci all'interno di ciascuno dei Capitoli di Spesa potranno essere effettuate in sede di elaborazione dei Piani Operativi.

Variazioni, in aumento o diminuzione, tra i Capitoli di Spesa (componenti del Programma), entro un valore massimo del 20% per Capitolo, potranno essere apportate dal Comitato Congiunto previa elaborazione, da parte della DINET, di una proposta.

La DINET metterà a disposizione, su richiesta della Cooperazione Italiana e in qualsiasi momento essa dovesse essere avanzata, tutta la documentazione relativa al Programma.

Per la realizzazione del monitoraggio esterno al Programma e per provvedere all'eventuale assistenza tecnica, sarà costituita un'Unità di Monitoraggio e Assistenza Tecnica (UMAT), i cui compiti sono definiti nell'Allegato Tecnico.

Con periodicità minima annuale saranno realizzati incontri di valutazione *in itinere* al fine di esaminare la qualità delle realizzazioni e dei risultati ottenuti. Gli incontri saranno organizzati congiuntamente dalla DINET e dall'UMAT, con il concorso di tutti gli attori del Programma. Modalità analoghe saranno applicate per la valutazione finale, che sarà realizzata alla conclusione delle attività.

Articolo 10 Controversie

Qualora insorgessero controversie durante la realizzazione del Programma, riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, esse dovranno essere discusse e risolte attraverso i canali diplomatici.

Il MAE-DGCS si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del finanziamento nei seguenti casi:

1. per grave inadempienza da parte del Governo della Repubblica del Mozambico; costituisce grave inadempienza:
 - l'esistenza di prolungati ed immotivati ritardi nell'utilizzazione del finanziamento italiano, in grado di compromettere lo svolgimento delle attività previste;
 - l'utilizzazione del finanziamento italiano per attività diverse da quelle stabilite dal Programma;
 - l'esistenza di gravi irregolarità nella gestione del finanziamento italiano, comunque accertate;
2. per il verificarsi di fatti che rendano impossibile la realizzazione del Programma, come previsto nel successivo Art. 11.

Il MAE -DGCS si riserva il diritto di recedere dall'Accordo nei seguenti casi:

- mancata realizzazione delle attività previste nel Programma;
- protratto impedimento per causa di forza maggiore.

Nei due casi sopra menzionati, il MAE-DGCS può decidere unilateralmente la conclusione dell'Accordo, notificandola al MEC attraverso una Nota Verbale con almeno tre mesi di anticipo.

Qualora dovessero insorgere controversie che non trovino una soluzione concordata entro sei mesi, il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla notifica all'altra Parte contraente.

Articolo 11 Impedimenti per causa di Forza Maggiore

In caso di impedimento alla realizzazione del Programma, dovuto a cause di forza maggiore (conflitto armato, calamità naturali o perturbazione dell'ordine pubblico) saranno adottate le seguenti disposizioni:

- nel caso in cui la durata dell'impedimento sia inferiore ai sei mesi, il Programma è sospeso ed i fondi non impegnati sono mantenuti fino al venire meno dell'impedimento e al sopraggiungere dell'autorizzazione del MAE-DGCS alla ripresa delle attività, che dovranno essere riviste e approvate dalle Parti prima di procedere alla spesa;
- qualora la durata dell'impedimento sia maggiore di sei mesi, le Parti sono tenute ad accordarsi sulla continuazione del Programma ed a stabilire il corso delle azioni. In caso di impossibilità a continuare le attività, le Parti sono tenute a decidere sulla destinazione dei fondi residui non impegnati;
- le attività del Programma non compromesse dagli impedimenti possono proseguire fino al completamento e i fondi ad esse destinate rimangono disponibili.

Articolo 12 Entrata in vigore, durata ed emendamenti

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni per l'entrata in vigore dell'accordo;

Il presente Accordo ha una durata di tre anni a partire dalla sua entrata in vigore.

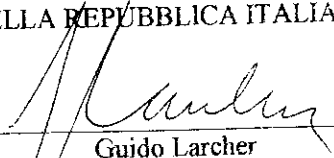
Qualora alla scadenza del termine di tre anni le attività del Programma non fossero state completate, le Parti potranno concordare un'estensione dei limiti di validità del presente Accordo, limitatamente all'utilizzazione degli importi residui previsti, tramite emendamenti da concordare per via diplomatica.

Le Parti potranno, in ogni momento, concordare emendamenti al presente Accordo e al relativo Allegato Tecnico, formalizzando gli stessi tramite scambio di note verbali ed entreranno in vigore secondo le modalità previste.

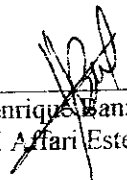
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il testo dell'Accordo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi.

Fatto a Maputo il 07/06/06 in due originali, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


Guido Larcher
Ambasciatore della Repubblica Italiana

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO


Henrique Manze
Vice Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione